

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una Associazione scientifica denominata:"Società Italiana Medici Pediatri". La denominazione può anche essere espressa nella forma abbreviata **SIMPe**.

### **Articolo 2 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione della ricerca, della formazione e informazione scientifica in ambito pediatrico, in particolare per:

- promuovere e divulgare la ricerca di base e clinica sulle principali patologie legate alla salute infantile e dell'adolescenza, anche in collaborazione con altre società, associazioni ed organismi scientifici;
- rilevare i bisogni formativi e culturali dei pediatri;
- organizzare ed erogare attività di formazione continua, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua);
- valorizzare il ruolo del bambino e dell'adolescente nella società, tutelarne la salute psico-fisica, difenderne i diritti in ambito sociale;
- definire azioni utili alla promozione dell'equità in tema di salute;
- promuovere corretti stili di vita nell'infanzia e nell'adolescenza;
- promuovere l'allattamento materno;
- promuovere rapporti con Enti, Associazioni e Fondazioni italiane ed estere, anche mediante la stipula di accordi di partenariato;
- definire rapporti di collaborazione con i Ministeri, le Commissioni Parlamentari, i tavoli nazionali e quanti abbiano nella propria mission il benessere fisico, psichico e sociale del bambino e dell'adolescente;
- collaborare con il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, con l'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'Infanzia e l'Adolescenza, e altri Enti similari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
- sostenere le Autorità Sanitarie nella programmazione sanitaria rivolta all'infanzia
- promuovere il raccordo tra i professionisti dell'area pediatrica attraverso processi volti alla condivisione di percorsi diagnostico terapeutici riabilitativi fondati sull'evidenza
- essere di supporto all'attività professionale dei propri iscritti sia sul piano scientifico che sugli aspetti organizzativi dell'attività, elevando così la qualità dei servizi offerti all'infanzia e garantendo la migliore sanità possibile

**Articolo 3 - Durata e sede**

L'Associazione ha durata illimitata e ha sede a Roma.

L'Associazione potrà istituire e sopprimere propri uffici amministrativi e di rappresentanza, sedi secondarie ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, sia in Italia che all'Estero.

**Articolo 4 - Soci ordinari, straordinari ed onorari**

- Sono soci ordinari i medici specialisti in Pediatria o discipline equipollenti, la cui domanda proposta con la presentazione di almeno due soci, sia accettata dal Consiglio Direttivo della Regione di appartenenza. Il C.D.R. non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.

- Sono soci straordinari i medici specializzandi in pediatria, nonché gli odontoiatri ed i medici non specialisti in Pediatria, purché regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali, la cui domanda proposta con la presentazione di almeno due soci, sia accettata dal Consiglio Direttivo della Regione di appartenenza. Il C.D.R. non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.

Sono, ancora, soci straordinari tutti coloro che sono iscritti ad una associazione confederata, per il periodo dell'adesione alla federazione o al patto federativo. La loro iscrizione, a titolo gratuito, avviene d'ufficio in virtù della sola appartenenza all'associazione federata.

I soci accettano gli scopi dell'Associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione.

I soci ordinari partecipano a tutte le attività scientifiche, culturali e di ricerca promosse dall'associazione; possono far parte di Commissioni di studio o gruppi di ricerca; hanno i poteri e le responsabilità sociali; partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci straordinari partecipano a tutte le attività scientifiche, culturali e di ricerca promosse dall'associazione; possono far parte di Commissioni di studio o gruppi di ricerca; partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie. Non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile; essa può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, da comunicare per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo Regionale e/o Nazionale per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per decisione del Collegio dei Probiviri a causa di comportamento professionale, deontologico o scientifico sanzionato come illecito o lesivo del prestigio dell'associazione;

## *Statuto della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPe)*

- per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno, qualora il versamento non venga regolarizzato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Divengono soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti per l'impegno profuso a favore della salute dell'infanzia e dell'adolescenza o allo sviluppo delle attività proprie dell'Associazione. Essi vengono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta delle emanazioni regionali, e non hanno diritto di voto.

### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dall'ammontare delle quote associative;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- da altri proventi che pervengano alla SIMPe a qualsiasi titolo

### **Articolo 6 - Organi sociali nazionali**

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- L'Assemblea Rappresentativa
- Il Consiglio Direttivo nazionale
- L'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere)
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- Il Collegio dei Probiviri
- Le Commissioni di studio
- Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali
- Le Sezioni Regionali

### **Articolo 7 - Assemblea dei soci: composizione**

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e straordinari in regola con il versamento delle quote sociali, nonché dai soci onorari.

### **Articolo 8 - Assemblea: convocazione**

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata della riunione.

Possono prendere parte all'Assemblea i soci ordinari, straordinari in regola con le quote associative, ma i soli soci ordinari possono votare o candidarsi alle cariche sociali.. Partecipano, inoltre, i soci onorari senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura

## *Statuto della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPe)*

dell'esercizio sociale per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda al Presidente dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste autenticate dei singoli soci in regola con il pagamento della quota sociale. Sulla lettera d'invito saranno indicati data ed orario sia della prima che della seconda convocazione.

### **Articolo 9 - Assemblea: deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da un membro dell'Ufficio di Presidenza.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con funzioni di Segretario.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, ai fini della validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 25.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Le deleghe non sono cumulabili.

Le modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea Rappresentativa, costituita da: Ufficio di Presidenza, Consiglio Direttivo Nazionale, Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni Regionali, Collegio dei Probiviri, Collegio dei sindaci revisori.

### **Articolo 10 - Assemblea: compiti**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta, nonché del rendiconto preventivo;
- l'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
- l'elezione di 4 dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la delibera sulla adesione a federazioni o a patti federativi.

**Articolo 11 - Consiglio Direttivo: composizione e durata**

- Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) componenti, dei quali 4 eletti su decisione dell'Assemblea, mentre gli ulteriori 5 (cinque) sono indicati, nel proprio interno, dal Coordinamento dei Presidenti delle sezioni regionali.

Dopo il primo quinquennio, per ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere è necessaria un'anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPe di almeno 5 (cinque) anni solari ed essere in regola con il versamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un componente, viene inserito il primo dei non eletti della lista cui appartiene il componente cessato.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni o decadenza di almeno cinque dei suoi componenti. In tal caso saranno indette nuove elezioni, entro il termine massimo di tre mesi.

**Articolo 12 - Consiglio Direttivo: convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 7 (sette) giorni prima (salvo i casi d'urgenza in cui sono richiesti almeno 2 giorni) tramite raccomandata, fax o posta elettronica certificata e sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal vice Presidente o da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia per loro possibile seguire la discussione sino al termine della seduta. In questo caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presidente.

Il verbale viene redatto a cura del Vicepresidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza con funzione di Segretario.

**Articolo 13 - Consiglio Direttivo: compiti**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

-approvare, in via preventiva, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il rendiconto economico dell'anno in corso ed il rendiconto preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;

## *Statuto della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPe)*

- deliberare sull'entità delle quote associative nazionali;
- analizzare le nomine, le collaborazioni o altre attività portate all'attenzione da parte dall'Ufficio di Presidenza;
- indire annualmente il Congresso Nazionale e definirne il programma scientifico.
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- nominare i Soci onorari;
- promuovere l'istituzione di Sezioni regionali dell'associazione.

### **Articolo 14 - Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza, che è organo esecutivo, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere.

Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale;
  - predisporre ed adottare le deliberazioni funzionali alle attività proprie dell'associazione, la cui esecuzione è demandata al Presidente o al Segretario Generale in base alle rispettive funzioni, o a un delegato dell'Ufficio di Presidenza;
  - promuovere l'istituzione di commissioni di studio, valutarne le proposte, le attività ed i progetti di interesse dell'Associazione;
  - nominare i Coordinatori ed i componenti delle Commissioni di studio, oltre che figure professionali funzionali alle attività proprie dell'associazione;
  - autorizzare collaborazioni con Enti pubblici e/o privati, Associazioni, Istituzioni, per la realizzazione delle finalità associative;
  - utilizzare collaboratori, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione
- Tutte le nomine, le collaborazioni o altre attività messe in campo dall'Ufficio di Presidenza devono successivamente essere sottoposte al Consiglio Direttivo per la condivisione.

In caso di decadenza di uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, i restanti componenti provvederanno alla nomina di un sostituto, salvo ratifica da parte della Assemblea generale da operarsi nella prima Assemblea utile.

Se il numero dei decaduti è pari ad almeno la metà dei componenti, verranno indette nuove elezioni, entro il termine massimo di tre mesi.

**Articolo 15 - Ufficio di Presidenza: Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto Sociale; convoca e presiede il Coordinamento dei presidenti delle Sezioni regionali.

**Articolo 16 - Ufficio di Presidenza: Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impedimento. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente subentra sino alla naturale scadenza del mandato. In caso di vacanza del Vice Presidente subentra il Segretario Generale, quindi il Tesoriere.

**Articolo 17 - Ufficio di Presidenza: Segretario Generale**

Il Segretario Generale cura tutti gli aspetti logistici ed organizzativi dell'Associazione; dirige e coordina la strutturazione e l'aggiornamento del sito ufficiale e degli altri mezzi di comunicazione dell'Associazione; è suo compito adottare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, le procedure necessarie allo svolgimento e sviluppo delle attività dell'Associazione, compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni, la partecipazione a bandi pubblici o privati di finanziamento di progetti, progetti di formazione; può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza.

**Articolo 18 - Ufficio di Presidenza: Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti; redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede al controllo delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo; è altresì il responsabile del personale; può assumere ulteriori funzioni quando investito dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 19 – Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea dei soci. Ad esso è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Collegio dei Sindaci Revisori resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile; ha il compito di esaminare annualmente il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale, e inviare una relazione al Presidente del Consiglio Direttivo e per conoscenza a tutti i membri dello stesso.

In caso fosse necessaria la sostituzione di uno dei componenti, subentrerà il primo dei non eletti.

### **Articolo 20 – Collegio dei Probiviri**

Il collegio dei Probiviri è un organo di garanzia per i Soci.

E' costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea dei soci.-Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Possono essere eletti i soci con età superiore a 40 anni.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di pertinenza che pervengano alla Associazione e che pongano dubbi di sanzionabilità per comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della Associazione e pertanto in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 (due).

Il collegio dei Probiviri avrà facoltà di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventualmente accertata: dalla sanzione scritta alla decadenza dello stato di socio.

In caso fosse necessaria la sostituzione di uno dei componenti, subentrerà il primo dei non eletti.

### **Art. 21 – Commissioni di studio**

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa, può istituire Commissioni consultive per lo studio e l'approfondimento di problematiche connesse alle finalità istituzionali della SIMPe. All'atto dell'istituzione ne designa il Coordinatore ed i componenti.

La Commissione ha la durata di un anno dalla sua composizione, ferma restando l'eventualità che possa comunque esaurire il suo compito prima.

Le commissioni possono essere confermate o rinnovate su specifica indicazione del Consiglio Direttivo per più mandati annuali consecutivi.



**Art. 22 - Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali**

Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali:

- a) è l'organo nazionale di rappresentanza delle sezioni regionali;
- b) è organismo di indirizzo e programmazione delle attività delle Sezioni Regionali;
- c) rappresenta al Consiglio Direttivo tutte le problematiche regionali relative alle attività statutarie;
- d) attiva a livello decentrato le risorse necessarie alla realizzazione delle progettualità avviate dall'Associazione a livello nazionale e regionale

È presieduto dal Presidente Nazionale, ed è composto da tutti i Presidenti Regionali o da un loro delegato facente parte del Consiglio Regionale. Non sono ammesse deleghe tra le diverse Sezioni regionali.

Il Coordinamento dei Presidenti delle sezioni regionali identifica al proprio interno 5 (cinque) dei nove componenti del Consiglio Direttivo, i quali possono ricoprire tale carica anche per un tempo determinato. Lo stesso Coordinamento delle Sezioni regionali si dota di un regolamento propedeutico alle modalità (nomina, revoca, durata, vincolo di mandato) di inserimento dei propri componenti nel Consiglio Direttivo

**Art. 23 – Sezioni Regionali**

La SIMPe è un'associazione scientifica con rilevanza e diffusione nazionale; è tuttavia prevista l'istituzione di Sezioni Regionali, una per ogni Regione, con lo scopo di:

- realizzare le finalità statutarie dell'associazione in ambito regionale;
- coordinare le attività scientifiche dei soci della Regione secondo gli scopi di cui all'art. 2 (due) del presente Statuto;
- rappresentare la SIMPe per le attività statutarie presso le Autorità sanitarie e non sanitarie regionali, provinciali, comunali ed aziendali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria in ambito pediatrico;
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale della SIMPe.

Le Sezioni Regionali sono istituite e funzionano secondo apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIMPe.

Le sezioni regionali sono dotate di autonomia economica; a tale scopo esse devono dotarsi di tutto ciò che a tal fine è previsto dalla legge.

L'iscrizione alla SIMPe nazionale si ufficializza con il versamento annuale (entro il 31 gennaio) da parte della Tesoreria regionale alla Tesoreria Nazionale della quota definita dal Consiglio Direttivo Nazionale, in uno con l'elenco degli iscritti alla sezione regionale. Le sezioni regionali possono autonomamente definire le ulteriori quote destinate alla Tesoreria regionale per lo svolgimento delle proprie attività.

#### **Articolo 24 - Esercizio finanziario e di bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Tesoriere presenta all'Assemblea dei soci la relazione di bilancio con il rendiconto consuntivo finanziario chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di previsione dell'anno in corso per la loro approvazione.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 25 - Modifiche dello statuto**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Rappresentativa, costituita dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci Revisori e dai Presidenti delle Sezioni Regionali. Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente Nazionale dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono deliberate da almeno i 2/3 dei presenti.

Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve informare i Soci del contenuto del testo delle modifiche proposte almeno un

mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa, a mezzo posta o posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito [www.simpe.it](http://www.simpe.it)

### **Articolo 26 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale sono deliberati dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 27 - Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

### **Articolo 28 – Meccanismo elettorale**

Il Regolamento Elettorale per l'elezione delle cariche sociali nazionali e regionali è redatto dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 29- Norme finali relative alla prima applicazione del presente Statuto**

In sede di prima istituzione il Consiglio Direttivo ( C.D.) coincide con le figure dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere); successivamente esso sarà integrato con gli altri Consiglieri fino al numero complessivo di 9 (nove). Il Presidente propone all'Assemblea per la ratifica i nomi dei consiglieri aggiuntivi, di concerto con gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

In sede di prima istituzione il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Nella prima riunione utile i due Collegi eleggono i rispettivi Presidenti.

Tutte le cariche così istituite restano vigenti per l'intero primo quinquennio.

*Statuto della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPe)*

Allo scadere del mandato, ed entro il termine dei successivi 60 giorni, dovrà essere celebrato il Congresso Elettivo Nazionale.

Tutte le modifiche nel tempo apportate allo Statuto avranno validità immediata, fatte salve le modifiche che intervengono sui meccanismi elettorali.

Eventuali modifiche non applicabili in immediato devono essere esplicitamente dichiarate nel corpo dello Statuto modificato.